



**PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027
PRIORITA' 2 – OBS 2.4.1
Bando Interventi strutturali di Prevenzione su edifici pubblici**

F.A.Q.

1)

D – Il contributo viene erogato in forma di prestito o a fondo perduto?

R – Si tratta di un contributo a fondo perduto. Secondo quanto specificato ai punti 1 e 4.2 del bando, si tratta di un contributo in conto capitale in forma di sovvenzione, così come previsto dal Reg. UE/1060 art.53 punto b).

2)

D - Nel contributo, oltre ai lavori, sono comprese altre spese quali: progettazione, direzione dei lavori, noleggi, allestimenti di cantiere?

R - Il contributo è pari al 100% del costo determinato con la metodologia relativa alle OSC (Allegato B al bando) e copre tutte le spese necessarie per la realizzazione dell'intervento in maniera totalmente indipendente dal costo reale dell'operazione (par. 4.2 del bando). Pertanto include oltre ai lavori, gli oneri per le competenze professionali, per la sicurezza, per le indagini, ecc. al lordo dell'Iva .

3)

D - La riduzione del costo per superfici superiori a 1500 mq si applica alla sola parte eccedente i 1500 mq oppure al totale?

R - La superficie a cui fare riferimento è quella totale derivante dalla somma di tutte le superfici degli edifici sui quali è previsto di intervenire (vedi punto 5b del documento OSC - Allegato B al bando)

4)

D - Nel costo unitario è previsto l'adeguamento prezzi?

R - Come riportato al par.2 del documento OSC (Allegato B al bando), i costi unitari, secondo la metodologia OSC, potranno essere periodicamente sottoposti ad aggiornamento con cadenza triennale secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT. Tale aggiornamento sarà quindi utilizzato per le "operazioni finanziate" (attività di intervento) nelle fasi successive (ad es. scorrimenti di graduatorie)

5)

D - Ci sono punteggi di valutazione diversi tra domande che riguardano edifici strategici e domande che riguardano edifici rilevanti?

R: No, i punteggi non cambiano. Si ricorda che è differente la classe d'uso dell'edificio: per un edificio strategico si farà riferimento alla classe d'uso IV e per un edificio rilevante l'intervento farà riferimento alla classe d'uso III.

6)

D - Il nuovo codice dei lavori pubblici non prevede il progetto definitivo, il punteggio che viene assegnato per questo livello di progettazione sarà attribuito al progetto di fattibilità tecnico economica (art. 41 D.Lgs 36/2023)?



R - Sì, tale aspetto è previsto nel bando (vedi nota 25 cap. 5 del bando)

7)

D - Il finanziamento è previsto anche per edifici ricadenti in zona sismica 4?

R - Sì, gli edifici ricadenti nei Comuni ricadenti in zona 4 possono partecipare al bando senza assegnazione di un punteggio per la zona sismica

8)

D - Sono previsti criteri di premialità per edifici inseriti dai Comuni all'interno di studi per la "Condizione Limite per l'Emergenza" (CLE)?

R - No, non sono previsti punteggi, premialità, né priorità per edifici inseriti nell'ambito della CLE.

9)

D - Quando è fissata la data di scadenza del bando?

R - Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 15 aprile 2024 ore 14:00. Il bando (punto 5.1) prevede che le domande dovranno essere presentate entro e non oltre 3 mesi dalla data di apertura dello stesso (15 gennaio 2024)

10)

D - L'eventuale progettazione esecutiva deve essere già presente o può essere acquisita entro la scadenza del Bando?

R - La progettazione esecutiva deve essere stata trasmessa sulla piattaforma Portos oppure tramite AINOP (esclusivamente in caso di applicazione di quanto previsto dall'art.42 c.3 del D.Lgs 36/2023) entro la data di pubblicazione del bando sul BURT (03 gennaio 2024).

11)

D - In quali tempi dovranno essere eseguiti gli interventi?

R - Le tempistiche di intervento sono riportate nel dettaglio nella tabella presente al punto 8.1 del bando. Con decorrenza dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di assegnazione del contributo:

- l'avvio dei lavori è previsto entro 12 mesi in caso di disponibilità del progetto esecutivo su Portos, entro 14 mesi in caso di disponibilità del progetto definitivo approvato, entro 17 mesi in tutti gli altri casi;
- l'intervento dovrà essere ultimato, collaudato e rendicontato ai fini del saldo entro 36 mesi.

12)

D - Può essere ammesso a finanziamento un edificio in comproprietà tra Comune e Azienda USL?

R - No, l'edificio deve essere interamente di proprietà pubblica di Comuni, Unioni di Comuni, Province o Città metropolitana di Firenze (vedi punto 3.3 del bando).

13)

D - La ristrutturazione di alcune cappelle del cimitero comunale possono essere finanziate?

R - No, tali fattispecie non rientrano nell'elenco degli edifici strategici o rilevanti (vedi Allegato A al bando)



14)

D - Dobbiamo possedere già ad oggi una verifica o un progetto che riporti l'indicatore di rischio?

R – Gli indicatori di rischio (con valore inferiore a 0,8) devono essere individuati entro la data di pubblicazione del bando (3 gennaio 2024). Vedi punto 3.3 del bando.

15)

D – Si può partecipare al bando senza aver svolto una verifica tecnica?

R – Per partecipare al bando - se non è stata già svolta una verifica tecnica – è necessaria, entro la data di pubblicazione del bando (03 gennaio 2024), una progettazione almeno definitiva approvata per la quale sia certificato che lo stato attuale presenti un indicatore di rischio inferiore a 0.8 (vedi par. 3.3 punto 5 del bando).

16)

D - Sono ammessi interventi di miglioramento/adequamento sismici solo su edifici ante 1984? Un edificio scolastico costruito negli anni 90 può essere candidato?

R: Solo nel caso che l'edificio sia localizzato in un Comune che abbia avuto una variazione della classificazione sismica in senso sfavorevole successivamente alla data di progettazione dell'edificio (es. passaggio da zona non classificata a zona 3, vedi punto 3.3 – nota 6 - del bando)

17)

D - Quanti interventi possono essere candidati?

R - Possono essere presentate al massimo n° 2 domande per ciascun Ente, con ammissione in graduatoria in ordine di punteggio e ammissione al finanziamento di una sola domanda per ciascun Ente fino al finanziamento di tutti gli enti presenti in graduatoria (vedi punto 5 del bando).

18)

D - Negli interventi strutturali già eseguiti, sono ricompresi interventi strutturali locali ?

R – No, per interventi strutturali si intendono tutti gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico realizzati ai sensi delle NTC 2005/2008/2018 e i soli interventi di adeguamento sismico realizzati ai sensi del DM 16/01/1996 (vedi par. 3.3 del bando alla nota n.11) . Non sono quindi compresi in tale fattispecie gli interventi locali, né gli interventi di miglioramento sismico realizzati ai sensi del DM 16/01/1996, né gli interventi strutturali realizzati con norme antecedenti e/o differenti da quelle sopraindicate.

19)

D - Nel divieto di cumulo rientrano anche i contributi GSE legati all'efficientamento energetico? Nei finanziamenti PNRR abbiamo la possibilità di sommare i due contributi

R: Qualora nell'ambito del medesimo intervento, siano già disponibili o si vogliano ottenere altre forme di sostegno pubblico per altre finalità, quali l'efficientamento energetico, per queste dovrà essere prevista una contabilità separata ed attribuito un diverso CUP, pena l'esclusione del finanziamento (vedi punto 4.3 del bando).

20)

D - E' prevista la possibilità di cofinanziamento da parte dell'Ente nel caso in cui il contributo previsto non si ritenga sufficiente?



R – Sì, l'ente proprietario deve assicurare la copertura finanziaria della eventuale spesa non coperta dalla quota di contributo assegnato e di eventuali decurtazioni derivanti dalla applicazione della procedura OSC come riportato in Allegato B (vedi punto 7.4.5 del bando). Non è possibile invece il cofinanziamento per il medesimo intervento tramite altre sovvenzioni pubbliche.

21)

D - I comuni appartenenti alle aree interne possono partecipare al bando oppure attendere l'assegnazione delle risorse riservate esclusivamente ad esse?

R - Alle aree interne così come individuate nell'allegato A alla DGR 690/2022 è destinata una quota riserva extra bando. L'individuazione e la quantificazione degli interventi che saranno finanziati è di competenza dell'Autorità di Gestione (AdG) per le aree interne ed è stata avviata con DD n.3419/2023 mediante la pubblicazione dell'Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione delle strategie territoriali, per il quale è in corso l'istruttoria.

In ogni caso, indipendentemente dall'attività di cui sopra, si sottolinea, come per i Comuni appartenenti alle aree interne è ammessa la partecipazione al bando in oggetto ed è previsto un punteggio di premialità aggiuntivo ai sensi del par.6.4 punto G.

Resta inteso che, nel caso in cui il medesimo intervento venisse finanziato da entrambi i canali (bando sismica e avviso di selezione Aree Interne), sarà richiesto all'Ente di rinunciare ad uno dei due contributi.

22)

D – Quali superfici sono da considerare nella domanda di contributo?

R - La superficie da considerare è determinata dalla somma delle superfici dei differenti livelli dell'edificio, determinate al lordo delle pareti murarie e ricomprendendo tutti gli spazi con uso pertinente alle funzioni dell'edificio. Sono esclusi dal calcolo i locali sottotetto non utilizzati (non accessibili o accessibili per sola manutenzione), i locali accessori con altezza media inferiore a 2,40m, i balconi, gli scannafossi e marciapiedi, le scale di sicurezza esterne, ecc. (vedi nota 5 dell'allegato C del bando).

23)

D – E' possibile partecipare al bando chiedendo contributi per le tribune coperte dello stadio? Come si calcola la superficie dell'intervento?

R – E' possibile partecipare qualora le tribune siano comprese, per capienza superiore a 400 posti, tra gli edifici rilevanti di cui all'allegato A lett. B2 f) al bando. Per il calcolo della superficie, si considera la sommatoria di tutte le superfici calpestabili sia della gradinata che di quei locali chiusi eventualmente presenti e sottostanti.

24)

D - Che tipo di livello di conoscenza minimo LC è richiesto per la vulnerabilità sismica?

R – E' consentito indicare in domanda gli indici di rischio ricavati da una verifica tecnica condotta con LC1. Ai fini di una conoscenza più adeguata o accurata della vulnerabilità dell'edificio è consigliato un livello di conoscenza maggiore (LC2-3).



25)

D – Nel caso di un edificio estremamente vulnerabile e tecnicamente non adeguabile, è consentito demolire e ricostruire nella stessa localizzazione? L'Amministrazione vorrebbe realizzare una nuova costruzione con ampliamento rispetto all'originale. E' finanziabile l'intero intervento? Il contributo si si calcola sulla superficie attuale da demolire o su quella prevista di ricostruzione?

R – Sì, rientra tra le tipologie di interventi ammessi, nel caso sia presentata in fase di domanda una relazione di non convenienza tecnico economica (vedi punto 4.1 al bando). Il contributo è calcolato sulla superficie dell'edificio esistente/demolito, oggetto di domanda, indipendentemente dall'eventuale aumento della superficie dell'edificio di nuova realizzazione, secondo quanto meglio specificato al par.7 punto b dell'Allegato B al bando. L'eventuale costo non coperto interamente dal contributo deve essere assicurato dall'Amministrazione (vedi punto 7.4.5 del bando).

26)

D – I criteri di ammissibilità al bando prevedono di aver approvato il progetto almeno definitivo entro la data di pubblicazione sul BURT, siamo in possesso da poco tempo di una progettazione esecutiva non ancora approvata. Possiamo partecipare?

R - E' necessario possedere, alla data di pubblicazione del bando (03 gennaio 2024), una progettazione strutturale approvata almeno di livello definitivo e/o una verifica tecnica per i quali sia certificato che lo stato attuale presenti un indicatore di rischio inferiore a 0.8 (vedi par. 3.3 punto 5 del bando). In assenza del suddetto requisito non si potrà partecipare al bando.

27)

D - Nel bando si fa riferimento al progetto definitivo, ma se il progetto è approvato ai sensi del nuovo codice D.Lgs. 36/2023 sarà un Progetto di fattibilità tecnico economica?

R - Sì, in caso di applicazione del nuovo Codice Appalti (D.Lgs 36/2023) ci si riferirà ad una progettazione di livello pari almeno alla "fattibilità tecnico-economica" (vedi nota 25 cap. 5 del bando)

28)

D – In caso di edificio composto da più unità strutturali, su una delle quali è già stato recentemente eseguito un intervento strutturale, è possibile presentare domanda per le altre US?

R – E' possibile escludere l'unità strutturale oggetto di intervento strutturale, purché abbia un Indice di rischio superiore a 0,6 e in assenza di criticità statiche (vedi punto 6.3 del bando). E' possibile partecipare al bando per le altre unità strutturali se in possesso dei requisiti di ammissibilità.

29)

D - Considerato il "punto 4.1 Oggetto e tipologie di interventi ammessi", in caso di demolizione dell'edificio esistente con delocalizzazione in altro sito, il nuovo sito deve essere già nella disponibilità dell'Ente pubblico al momento della presentazione della domanda o entro la pubblicazione della graduatoria?

R - Premesso che al momento della presentazione della domanda deve essere posseduta ed allegata la relazione di non convenienza tecnica economica all'adeguamento (o la documentazione che evidenzia la collocazione dell'edificio in un sito interessato da suscettibilità locale a fenomeni di instabilità dinamica con deformazioni permanenti del terreno), è obbligatorio il rispetto del cronoprogramma (vedi punto 7.2 del bando) in cui si definiscono in particolare i tempi per l'avvio dei lavori (12 mesi in caso di progetto esecutivo su Portos - 14 mesi in caso di progetto definitivo



approvato - 17 mesi in tutti gli altri casi, sempre dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di assegnazione delle risorse) e per la conclusione degli stessi (36 mesi dalla data di pubblicazione sul Burt del decreto di assegnazione delle risorse). Pertanto è fortemente consigliata una attenta valutazione sulla presentazione della domanda per una delocalizzazione di un edificio in assenza della disponibilità dell'area.

30)

D - Laddove siano presenti due edifici scolastici aventi entrambi criticità di natura sismica e statica (risultanti da una progettazione esecutiva che prevede l'adeguamento sismico di entrambi) posti nella medesima frazione, ma a distanza l'uno dall'altro, è possibile prevedere la demolizione di entrambi e la ricostruzione in nuovo loco di nuovo polo scolastico che vada a ricomprendere entrambi gli edifici demoliti? In tal caso i metri quadri ante e post opera possono variare in aumento?
R – Le tipologie di intervento ammesse sono indicate al punto 4.1 del bando, compresa la nuova costruzione solo in caso in cui sia dimostrata la non convenienza tecnico-economica dell'adeguamento sismico della struttura esistente, con demolizione dell'edificio esistente oppure delocalizzazione in altro sito con demolizione dell'esistente o declassamento dello stesso in classe d'uso II in coerenza con quanto previsto dalle NTC 2018 cap.8.3.

Può essere presentata un'unica domanda solo se i due edifici scolastici fanno parte di un unico complesso edilizio e se è già disponibile una progettazione unitaria almeno di livello definitivo, che riguardi l'intero complesso edilizio o qualora l'ente segnali la volontà di intervenire in maniera unitaria su più edifici/aggregati edilizi funzionalmente connessi (vedi punto 5 del bando). Altrimenti potranno essere presentate due domande distinte per le singole scuole.

Il contributo è calcolato sulla superficie dell'edificio demolito, indipendentemente dalle dimensioni dell'edificio di nuova realizzazione. L'eventuale costo non coperto interamente dal contributo deve essere assicurato dall'Amministrazione (vedi par. 7.4 punto 5 del bando).



31)

D - Cosa si intende per “possedere” una verifica tecnica alla data della pubblicazione del bando?

R – La verifica deve essere stata approvata dall’Ente o acquisita agli atti dell’Ente mediante atto formale (nota protocollata o PEC) prima del 3 gennaio 2024. La medesima verifica, qualora non sia già stata acquisita dagli uffici regionali, dovrà essere caricata sul portale telematico PORTOS (sezione Verifiche) anche successivamente alla data del 3 gennaio 2024, ma prima della presentazione della domanda sul portale SFT e riportandone poi gli estremi al punto 17a del modello di domanda (Allegato C).

32)

D – Rispettano i requisiti di ammissibilità al bando edifici con verifiche e progetti depositati solo in forma cartacea alla Regione Toscana o devono essere caricati su Portos?

R – Il rispetto dei requisiti di ammissibilità fa riferimento al possesso delle verifiche o all'approvazione del progetto almeno definitivo entro il 3 gennaio 2024 indipendentemente dall'avvenuta trasmissione e dalla forma di trasmissione eventuale degli stessi alla Regione Toscana.

La trasmissione su Portos/Ainop del progetto esecutivo è un criterio di valutazione che assegna un punteggio.

33)

D - E' possibile presentare domanda, come Provincia, per edificio di istruzione scolastica superiore di proprietà comunale ma di competenza provinciale ai sensi della L.23/1996?

R – In linea generale possono presentare domanda solo i soggetti pubblici proprietari degli edifici (vedi punto 3.1 del bando).

Ciò premesso, tuttavia, in riferimento a quanto stabilito all’art.3. comma 1b e art.8 comma 1 della L.23/1996 con cui sono trasferite alle Province, le competenze di gestione, oneri e altri aspetti (fatto salvo la sola proprietà), limitatamente agli edifici scolastici, si ritiene che la Provincia possa presentare, in qualità di ente beneficiario, la domanda di finanziamento dimostrando l’effettivo trasferimento di competenza e la relativa durata mediante documentazione comprovante i rapporti tra gli enti (convenzione, atto di concessione...).

34)

D - Nel caso in cui il costo della progettazione sia già coperto da altro finanziamento, l'intervento rimane comunque ammissibile?

R – Sì, l’intervento è ammissibile in quanto l’erogazione di finanziamenti per la sola progettazione, non è causa di esclusione in quanto non corrisponde alla finalità del presente bando (vedi par. 3.3 punto 9).

Nello specifico il par. 3.3, primo capoverso, punto 9, del bando dispone che:

«L’edificio, inteso come unità strutturale, deve inoltre possedere, alla data di pubblicazione sul BURT del bando, tutti i seguenti requisiti essenziali:

[...]

9. non usufruire di contributi a carico di risorse pubbliche per le medesime finalità di riduzione del rischio sismico previste dal presente bando.».

e nel paragrafo 1 – “Finalità e oggetto del bando”, laddove, nell’individuare le finalità perseguite con l’attuazione del Bando di cui trattasi, si stabilisce che:



«L'obiettivo prioritario è quello di attuare interventi strutturali finalizzati alla messa in sicurezza sismica e alla progressiva riduzione del livello di rischio sismico sul patrimonio edilizio pubblico regionale, in coerenza con le politiche di prevenzione sismica attivate dalla Regione Toscana sul proprio territorio negli ultimi decenni mediante le azioni di cui alla L.R. 58/2009.».

Ciò premesso, occorre precisare innanzitutto che la fattispecie richiamata nel quesito ricorre esclusivamente nel caso in cui siano già stati concessi, per il medesimo intervento di prevenzione sismica oggetto della richiesta di finanziamento, contributi (in forma di sovvenzione) a carico di risorse pubbliche (europee, nazionali e/o regionali).

In tale eventualità, con l'espressione "*contributi a carico di risorse pubbliche per le medesime finalità di riduzione del rischio sismico previste dal presente bando*" sono da intendersi esclusivamente contributi pubblici già concessi per interventi strutturali di prevenzione sismica rientranti nelle tipologie previste dal bando (miglioramento sismico, adeguamento sismico e/o nuove costruzioni in casi particolari) e, quindi, astrattamente finanziabili, per tipologia, anche con le risorse dell'Azione 2.4.1 del PR FESR Toscana 2021-2027.

Non rientrano quindi in tale ambito:

- altre tipologie di interventi, quali ad esempio gli interventi di riparazione locale o gli interventi di efficientamento energetico;
- gli interventi di sola progettazione, ancorché a livello esecutivo, in quanto non finalizzati strettamente ai criteri, agli obiettivi, alle disposizioni ed alle specifiche di cui al presente bando.

Per tali fattispecie si richiama tuttavia quanto previsto dal punto 3.3, comma 10, e dal punto 4.3 del bando (divieto di cumulabilità del contributo sul medesimo CUP).

Pertanto, l'esistenza, alla data di pubblicazione sul BURT del bando, di un progetto già approvato e relativo all'intervento di prevenzione sismica oggetto della domanda di finanziamento a valere sul bando stesso non è motivo di esclusione ai sensi del par 3.3 del bando; tuttavia, in caso di esistenza sul medesimo CUP CIPESS di altri eventuali contributi a carico di risorse pubbliche – anche per la sola progettazione – nella disponibilità dell'Ente già al momento della partecipazione al Bando o ottenuti successivamente, è previsto il divieto assoluto di cumulabilità (punto 4.3), pena l'esclusione del finanziamento. Ciò al fine di evitare indebite duplicazioni di importi nell'ambito del monitoraggio nazionale degli investimenti da parte di MEF-IGRUE, cui è finalizzata l'acquisizione del CUP CIPESS per ogni forma di investimento pubblico ai sensi della legislazione vigente. Pertanto, la domanda di finanziamento non potrà in alcun modo fare riferimento al CUP CIPESS sul quale insistono già altri contributi pubblici, anche eventualmente per la sola progettazione.

Si fa presente infine come, nel caso in cui sia stato precedentemente acquisito un CUP specifico per la sola progettazione (inquadrate quindi in ambito forniture/servizi), sia possibile prendere un CUP nuovo per l'intervento successivo (che sarà inquadrate in ambito lavori pubblici). Il CUP nuovo deve sussistere già alla data di presentazione della domanda a valere sul bando ed essere utilizzato ai fini dell'accesso al contributo dell'Azione 2.4.1.

Il CUP precedente, infine, non deve in alcun modo essere utilizzato.



35)

D - In caso di presenza di contributo per le stesse finalità, ma non sufficiente all'esecuzione dell'intervento progettato è sufficiente rinunciare allo stesso prima della presentazione della domanda?

R - Indipendentemente dal fatto che il contributo esistente sia sufficiente o meno, il bando al par.3.3 punto 9 prevede l'esclusione della domanda presentata. Pertanto, è necessario che la sottomissione dell'istanza di finanziamento in sede di domanda al bando in oggetto avvenga dopo la rinuncia formale del precedente contributo. Successivamente, in caso di ammissione al finanziamento, verrà verificato che l'effettiva rinuncia formale sia stata accolta e il contributo relativo sia stato effettivamente revocato, nel rispetto dell'art.57 ("*Sovvenzioni soggette a condizioni*") di cui al Reg. UE 1060/2011.

36)

D – E' possibile presentare domanda per una sola porzione di una scuola composta da più edifici e sottoposta a verifica sismica?

R – Sì, è possibile ma solo se la restante parte è in sicurezza, secondo quanto meglio precisato dai criteri del bando (par.5 e par.6.2). Si fa presente che in fase di domanda, infatti, si dovrà dichiarare che le altre unità strutturali presentano un Indicatore di Rischio Sismico dello stato attuale $\geq 0,6$ e assenza di significative criticità nei confronti delle azioni statiche.

37)

D – In caso di nuova costruzione, il nuovo edificio deve essere sempre ad energia quasi zero anche se trattasi di una unità strutturale?

R – Sì, tutte le nuove costruzioni, come previsto dal principio di immunizzazione del clima, secondo quanto meglio disciplinato in Allegato E, dovranno essere soddisfatti i requisiti sulla prestazione energetica, nei casi previsti dalla direttiva UE. Pertanto le nuove costruzioni devono essere progettate ad energia quasi zero (NZEB) secondo quanto disposto dal DM 23.06.22.